

VADEMECUM SUL FUNZIONAMENTO



Me.Co.
Mentoring e Comunità
per lo sviluppo eco-
sostenibile

COOPERATIVA DI COMUNITÀ E SOCIETÀ COOPERATIVA

Le cooperative di comunità sono imprese a tutti gli effetti. Non vi sono, pertanto, limiti normativi rispetto al loro ambito di azione se non, in caso di rapporto con la Pubblica Amministrazione, quanto previsto dal “Codice degli Appalti” (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

La cooperativa ha come scopo quello di portare iniziative o servizi laddove questi non siano presenti, e la loro assenza contribuisca a rendere più povero il tessuto economico, sociale o culturale del territorio in questione.

Non esiste una tipologia specifica di “Cooperativa di Comunità” e come tale non è ancora riconosciuta giuridicamente. Manca un quadro normativo nazionale, mentre alcune Regioni hanno già disciplinato la Cooperazione di Comunità. Pertanto, in assenza di specifica normativa, il quadro normativo di riferimento è la disciplina delle società cooperative.

LAVORARE IN UNA COOPERATIVA DI COMUNITÀ Istruzioni per l'uso

2

Il lavoro in Cooperativa: i principi cardine della Legge n. 142/2001

L’approvazione della Legge n.142/2001 rappresenta il primo intervento legislativo organico e specificatamente dedicato alla disciplina del **socio lavoratore di cooperativa**. Prima dell’introduzione di tale normativa la legge o la giurisprudenza regolava i rapporti con il socio lavoratore facendo riferimento alle normative relative al lavoro subordinato. E’ evidente però che il socio lavoratore, a differenza del lavoratore subordinato, è vincolato ad un contratto che da un lato lo obbliga ad una prestazione di lavoro in stato di subordinazione rispetto alla cooperativa, ma dall’altro lo rende partecipe dello scopo d’impresa e gli attribuisce poteri e diritti per esprimere la propria volontà sulla gestione sociale e gli conferisce il diritto ad una quota degli utili, seppur limitati.

La nuova disciplina non si è limitata a riordinare ed unire le norme già previste in diversi testi legislativi e a recepire gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali già consolidati, ha inserito consistenti novità degne di nota:

1. la coesistenza in capo al lavoratore di due rapporti contrattuali con la cooperativa, un rapporto di società e un rapporto di lavoro;
2. la previsione di diritti individuali e collettivi dei lavoratori e l'applicazione dello Statuto dei lavoratori;
3. la fissazione dei parametri vincolanti per la commisurazione delle retribuzioni da corrispondere ai soci lavoratori;
4. l'individuazione del trattamento previdenziale dei soci lavoratori;
5. la centralità del regolamento interno cui è demandato il compito di disciplinare il rapporto di lavoro fra socio e cooperativa.

I rapporti di lavoro nelle società cooperative

L'art.1 comma 1 della Legge 42/2001 afferma testualmente che "Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci."

L'art. 1 enuncia i diritti e doveri del socio lavoratore. I soci lavoratori di cooperativa:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

La legge stabilisce che in una cooperativa di lavoro, nella quale il rapporto mutualistico ha per oggetto la prestazione di attività lavorative, il socio stabilisce oltre al rapporto associativo anche un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma. Il rapporto di lavoro, quindi, ha un carattere strumentale rispetto al conseguimento dello scopo mutualistico. Come primo passo, le cooperative dovranno definire con un regolamento,

approvato dall'assemblea dei soci, la tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.

Il terzo comma dell'Art. 1 stabilisce inoltre quali sono le tipologie contrattuali che si possono ritenere ammissibili nei contratti di lavoro con i soci. In pratica si tratta dei contratti:

- subordinati
- di collaborazione
- professionali
- di artigiano, commerciante, coltivatore diretto... (si intendono imprese con dipendenti in quanto il socio-lavoratore è persona fisica)
- di agenzia (anche in questo caso si tratta di agenti di commercio singoli)

L'elemento distintivo della subordinazione si configura nel fatto dell'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, per cui **l'attività del primo viene regolata non in modo predeterminato, ma secondo mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale**, in esecuzione di un vincolo di natura personale ed a prescindere dal rilievo di un determinato risultato.

4

Il vincolo è in concreto identificabile nell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa in modo continuativo e sistematico e nell'esercizio di una costante vigilanza del datore di lavoro sull'operato del lavoratore.

In base alle attività esercitate, la cooperativa identificherà uno o più **C.c.n.l. di riferimento** a scalare:

1. il Ccnl sottoscritto dalle Associazioni Nazionali Cooperativistiche (se esistente)
2. il Ccnl del settore privato più affine per dimensioni aziendali (Industria, Api, Artigianato, etc)
3. il Ccnl di altro settore, specificandone le ragioni di affinità

Particolare attenzione dovrà essere posta al coerente **inquadramento** (qualifica e livello) dei lavoratori (declaratorie contrattuali) rispetto alle **mansioni e responsabilità effettivamente svolte** (dirigenti, quadri, impiegati, operai).

Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del

lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Per trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi di cui al C.c.n.l. di riferimento si intende il trattamento economico derivante dalla sommatoria di tutti gli istituti contrattuali che hanno rilevanza economica (retribuzione fissa, retribuzione aggiuntiva, eventi incidenti e di fine rapporto).

Il regolamento interno

Il Regolamento deve essere depositato entro 30 giorni dall'approvazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio. Non si tratta di un adempimento sanzionato. Il deposito non è essenziale perché il regolamento sia applicabile. Si tratta però di un atto che rende certa la data di approvazione e di conseguenza la piena applicabilità della legge 142. Il mancato deposito può quindi comportare un contenzioso evitabile.

5

Il regolamento deve contenere in ogni caso il richiamo ai contratti collettivi applicabili. Il rapporto di lavoro prescelto deve corrispondere nei fatti a quello svolto in cooperativa: la legge parla di "rapporto di lavoro" e non di "contratto di lavoro". I regolamenti devono prevedere le tipologie dei rapporti attivabili e le relative condizioni in relazione all'organizzazione del lavoro ed ai profili professionali dei soci anche per tipologie diverse dal lavoro subordinato.

Nel concreto, la cooperativa dovrà:

1. identificare i **settori di attività**
2. definire **l'organizzazione aziendale** e la pianta organica del personale occupato
3. identificare le **funzioni aziendali**
4. definire i **profili professionali**
5. definire le **modalità di svolgimento del lavoro**
6. definire le **tipologie del rapporto di lavoro attivabili**

Il regolamento deve contenere, inoltre, le **modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative** da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa ed ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato. Gli ambiti di flessibilità potranno riguardare, quindi, la definizione delle modalità di svolgimento del lavoro quali ad esempio:

1. l'orario di lavoro (flessibilità e banca ore)
2. la fruizione del riposo settimanale
3. la fruizione ferie e permessi retribuiti
4. la mobilità e trasferimenti
5. il periodo di prova

Nelle **cooperative di nuova costituzione** il regolamento deve contenere la facoltà per l'assemblea di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Le caratteristiche del piano d'avviamento dovrebbero riguardare la durata massima del piano e le deroghe nel trattamento economico limitato alle voci di retribuzione ammissibili.

Il regolamento, poi, deve contenere la facoltà per l'assemblea di deliberare, all'occorrenza, un **piano di crisi aziendale** nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi, il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili. Le caratteristiche del piano di crisi aziendale dovrebbero riguardare la durata massima e le deroghe ammesse nel trattamento economico.

Il regolamento, infine, deve contenere la facoltà per l'assemblea di deliberare, nell'ambito del piano di crisi, le forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie.

L'apporto economico dei soci, per esempio, potrebbe avvenire nella forma di capitale sociale, prestito sociale, conferimento di lavoro o conferimento di beni.

IL REGIME FISCALE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E LE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Le società cooperative sono società costituite con *"l'intento di fornire beni, servizi ed occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato"*

Sono quindi società realizzate per gestire le imprese che si prefiggono come scopo fondamentale quello di fornire agli stessi soci (lo scopo mutualistico) quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è nata.

La definizione giuridica delle società cooperative è fornita dagli articoli 2511 e 2512 del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile le **cooperative** sono definite come segue:

"Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice"

7

Il successivo articolo 2512 del codice civile fornisce la definizione di **cooperative a mutualità prevalente** ovvero:

"Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1. svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;*
- 2. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;*
- 3. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.*

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci".

Le definizioni sopra riportate sono figlie della riforma del diritto societario del 2003. Attraverso il decreto legislativo 6/2003 di riforma del diritto societario, infatti, le società cooperative sono state distinte in:

- cooperative a **mutualità prevalente**;
- cooperative **non a mutualità prevalente**.

La riserva di agevolazioni fiscali previste dalle leggi tributarie è stata prevista solo in favore delle cooperative a mutualità prevalente.

Il Trattamento fiscale

Le cooperative e i loro consorzi sono soggetti **all'imposta sul reddito delle persone giuridiche** (art 73 lett a) Tuir 917/86).

Oltre che applicare il Tuir applicano ulteriori norme di favore introdotte per le peculiarità della loro gestione caratterizzata dal fine mutualistico riconosciuto e tutelato anche costituzionalmente ex art. 45 della Costituzione.

Le **norme fiscali di carattere agevolativo** previste a favore delle cooperative a mutualità prevalente si possono classificare in due macro categorie:

- norme dettate a favore della generalità delle società cooperative;
- norme contemplate per specifiche categorie di società cooperative.

Norme dettate a favore della generalità delle società cooperative:

- art. 12 legge 16 dicembre 1977, n. 904;
- art. 21, c. 10, legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- art. 7, c. 3, legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- art. 11, c. 9, legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Norme dettate a favore di specifiche categorie di cooperative contenute nel d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, in particolare:

- art. 10 (coop. agricole e della piccola pesca);
- art. 11 (coop. di produzione e lavoro e coop. sociali);
- art. 12 (ristorni);
- art. 13 (finanziamento dei soci).

La portata della maggiore parte di queste norme è stata progressivamente ridotta dagli interventi del legislatore volti a riformare – più che altro in termini restrittivi – il sistema di imposizione sulle società cooperative. Senza addentrarci troppo nelle varie modifiche intercorse negli anni andiamo ad analizzare nel dettaglio le diverse agevolazioni fiscali.

NORME DETTATE A FAVORE DELLA GENERALITÀ DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

○ art. 12 legge 16 dicembre 1977, n. 904. **Riserve indivisibili**

Non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente, che all'atto del suo scioglimento.

Tale disposizione ha subito nel tempo svariate e sostanziali modifiche, che hanno progressivamente limitato i benefici fiscali concessi alle cooperative. Il regime fiscale ires attualmente in vigore è stato definito dalla legge "finanziaria 2005" e dalla "manovra bis" del 2011, mediante un sistema impositivo che limita la portata dell'agevolazione di cui all'art. 12 della legge 904/77. In estrema sintesi, per le società cooperative viene prevista la disapplicazione di tale agevolazione per una quota % degli utili netti annuali variabile a seconda della tipologia di cooperativa.

Le regole generali di imposizione sulle società cooperative a mutualità prevalente prevedono che l'agevolazione prevista dall'art. 12 non possa comunque trovare applicazione:

1. su una quota pari al 10% dell'utile netto annuale destinata a riserva minima obbligatoria (30%);
2. su un'ulteriore quota dell'utile netto annuale pari al:
 - «20 per cento per le cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi»;
 - «65 per cento per le cooperative di consumo e loro consorzi;
 - «40 per cento per le altre cooperative e loro consorzi».

Per quanto riguarda le cooperative sociali, tuttavia, in virtù del dispositivo del comma 463 della legge n. 311/2004, i limiti appena evidenziati operano soltanto sul 10% dell'utile netto annuale destinato a riserva minima obbligatoria (punto1).

La situazione può essere riassunta nella tabella che segue:

TIPOLOGIA COOP		% UTILE TASSABILE	% RISERVA LEGALE TASSABILE
A mutualità prevalente	Generalità coop	40%	3%
	Coop di consumo	65%	
	Coop agricole	20%	
	Coop sociali	0	
A mutualità non prevalente		70%	

Il **reddito imponibile ai fini IRES** risulterà quindi formato:

- dalla parte di utile che residua dopo avere escluso la quota non tassabile;
- dalle variazioni nette (ad esempio per costi indeducibili) effettuate in dichiarazione dei redditi.

- art. 21, c. 10, legge 27 dicembre 1997, n. 449. **Variazioni fiscali Tuir**
 Nel calcolare le variazioni nette riguardanti i costi indeducibili bisogna considerare che, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge n. 449/1997, non concorre comunque alla formazione del reddito imponibile, l'IRES riferibile alle variazioni in aumento e in diminuzione effettuate in dichiarazione dei redditi, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. Tale previsione è applicabile soltanto in presenza di un utile o un maggior utile da destinare a riserva indivisibile e tende ad annullare il meccanismo distorsivo di imposte da imposte.

- art. 7, c. 3, legge 31 gennaio 1992, n. 59. **Aumento capitale sociale**
 Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i limiti massimi imposti dall'art 3 della L. 59/1992, purché' nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il

periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

Ai sensi del comma 3, art. 7, L. 59/92 la quota di utile destinata all'aumento gratuito del capitale sociale non concorre alla formazione del reddito imponibile per le Cooperative a mutualità prevalente, mentre la rivalutazione è soggetta ad imposizione a carico dei soli soci all'atto del rimborso del capitale.

○ art. 11, c. 9, legge 31 gennaio 1992, n. 59. Fondo mutualistico

Tutte le cooperative, aderenti o non aderenti ad un'associazione nazionale riconosciuta, hanno l'obbligo di versare una parte dei loro utili di bilancio, nella misura del 3%, ai fondi mutualistici.

L'articolo 2545-quater cod. civ. recita difatti: *“Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge”*.

L'art. 11 al comma 9 della L.59/92 prevede che i versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.

NORME DETTATE A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE DI COOPERATIVE L. 601 DEL 29/09/1973

Le agevolazioni in favore di specifiche tipologie si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che si qualificano “a mutualità prevalente” e che sono iscritti nell'albo delle cooperative. I requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 2514 del codice civile.

• art. 10 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Coop. agricole e della piccola pesca

Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai

terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del decreto del presidente della repubblica 2 ottobre 1968, n.1639 o la pesca in acque interne.

Le modifiche intercorse nel corso degli anni ha previsto l'esclusione dell'applicabilità dell'agevolazione contenuta nell'art. 10 del D.P.R. 601/73 limitatamente alla lettera a) del comma 460 della Finanziaria 2005 (ovvero per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali). Si ricorda che l'agevolazione di cui all'art. 10 opera nei confronti del reddito imponibile, mentre non ha alcun rilievo la quota dell'utile civilistico destinato a riserva indivisibile. Ne deriva quindi che essa rende esenti:

- l'80% dell'utile civilistico, anche qualora venga destinato alla remunerazione del capitale ovvero alla costituzione di riserve divisibili a favore dei soci finanziatori;
- le riprese fiscali nette operate in sede di dichiarazione. In sintesi, dunque, resta comunque assoggettata a tassazione una quota pari al 20% degli utili netti annuali.

○ art. 11 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. **Coop. produzione e lavoro**
 Sono cooperative di produzione e lavoro quelle in cui il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

In particolare ex articolo 11 del Dpr 29 settembre 1973, n. 601, i redditi prodotti dalle cooperative di produzione e lavoro sono esenti dall'Ires qualora l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità sia superiore al cinquanta per cento di tutti gli altri costi, tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

Nell'ipotesi in cui, invece, l'ammontare della retribuzione sia inferiore al 50 per cento ma non al 25 per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi, l'imposta sul reddito è ridotta alla metà.

L'entità dell'agevolazione è quindi subordinata alla quantificazione di due parametri:

- a) l'ammontare delle retribuzioni corrisposte;
- b) l'ammontare complessivo di tutti gli altri costi esclusi quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

L'art. 1 c. 465 Legge 311/2004 ha limitato l'agevolazione al reddito imponibile che deriva dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive -IRAP. Tale limitazione non opera per le cooperative di produzione e lavoro sociali di cui alla L. 381/1991 le quali continuano a conservare l'esenzione prevista in origine all'art. 11 della L. 601/73.

Inoltre per le cooperative sociali la legge regionale sarda del 29 aprile 2003, n. 3, all'art. 17, c.5, ha previsto l'esenzione dal pagamento dell'IRAP, a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le Onlus individuate dall'articolo 10 del D. Lgs. 460/97, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP.

L'esenzione si applica all'IRAP calcolata sul valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione Sardegna (l'IRAP così determinata rappresenta l'importo del beneficio fruito).

In attuazione degli articoli 82, comma 8 e 88 e 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la Giunta Regionale ha specificato con deliberazione n. 34/17 del 03/07/2018, che:

A decorrere dal 1 gennaio 2018 la norma di concessione di esenzione dall'IRAP a favore delle ONLUS è da intendersi concessa nei limiti del regolamento (UE) n. 1407-1408/2013 relativo agli aiuti "de minimis".

○ art. 12 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 6. Ristorni

Sono ristorni le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Costituisce una tecnica per ripartire tra i soci il vantaggio mutualistico consistente in risparmio di spesa e maggiore remunerazione derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa.

La disciplina civilistica dei ristorni é contenuta nell'art 2545 sexies e seguenti del codice civile.

L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione de ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

In tema di deducibilità dei ristorni l'art 12 del dpr 601/73, così come modificato dall'art. 6 legge 388/2000 e dall'art. 1 co 460 legge 311/2004, statuisce che le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di parte prezzo pagato ovvero maggior compenso per conferimenti o prestazioni effettuate sono deducibili dal reddito della cooperativa.

o art. 13 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. **Finanziamento dai soci**

Il prestito sociale è uno strumento con il quale i soci finanziano le loro cooperative, ottenendo una remunerazione nei limiti e alle condizioni previste dalle norme e dai contratti. Si tratta, come è noto, di un istituto di particolare importanza per le società cooperative in quanto, nel tempo, ha contribuito ad attenuare il problema della sottocapitalizzazione delle stesse e della loro eccessiva esposizione verso gli Istituti creditizi.

Il DPR 601/1973 all'art. 13 prevede siano esenti dall'imposta sui redditi gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, a condizione:

- a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di euro 20.658,28. Tale limite è elevato a euro 41.361,55 per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro;
- b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi.

14

Per la deducibilità degli interessi sui prestiti da soci che rispettano le caratteristiche previste dal detto art. 13 DPR 601/1973 occorre fare riferimento alla legge finanziaria 2005 (L. 30/1/2004 n. 311 art. 1 comma 465) la quale conferma che tali interessi sono indeducibili per la parte che eccede il tasso minimo degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,9%.

Cooperative edilizie regime delle agevolazioni

Le cooperative edilizie hanno lo scopo di riunire in se persone con professioni diverse al fine di assicurare loro l'acquisto di un'abitazione in proprietà o in affitto.

Esse si suddividono in due distinte categorie:

- le cooperative a proprietà indivisa ove i soci aderiscono alla cooperativa con l'intento di ottenere l'assegnazione in godimento a tempo indeterminato di un particolare alloggio. La cooperativa procede così a realizzare degli immobili di civile abitazione che entrano a far parte del patrimonio della cooperativa stessa e che verranno concessi in godimento ai soci assegnatari.
 - I soci assegnatari ovviamente contribuiscono al finanziamento della costruzione degli alloggi, sia attraverso il versamento della quota sociale sia attraverso l'integrazione delle spese finanziarie non coperte dai mutui. Il socio deve versare inoltre un canone di godimento, indicato nei regolamenti della cooperativa;
- le cooperative a proprietà divisa ove i soci entrano a far parte della cooperativa edilizia intendendo ottenere l'assegnazione in proprietà di un alloggio. La cooperativa procede alla realizzazione di immobili di civile abitazione col contributo dei soci al finanziamento della costruzione dell'abitazione di cui diverranno, poi, assegnatari in proprietà.

Dal punto di vista del regime fiscale, si rimanda alla legge 388/2000 che stabilisce che ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.

Le cooperative edilizie sono altresì soggette a particolari agevolazioni relativamente alle imposte di bollo e di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Di seguito il riepilogo dei riferimenti di legge riguardanti le agevolazioni fiscali per le cooperative:

GENERALI	
ART. 12 L. 904/1977	ESENZIONE UTILI A RISERVA INDIVISIBILE
ART. 21 CO 10 L. 449/1997	ESENZIONE PER VARIAZIONI FISCALI TUIR
ART. 7 CO 3 L. 59/1992	ESENZIONE UTILI DESTINATI A AUMENTO C.S.
ART. 11 CO 9 L. 59/1992	ESENZIONE ACCANTONAMENTO 3% FONDI MUTUALISTICI
ART. 12 DPR 601/1973	DEDUCIBILITA' RISTORNI
ART. 13 DPR 601/1973 ART. 6 CO 2 DL 63/2002 ART. 1 CO 465 L. 311/2004	FINANZIAMENTO DEI SOCI
SETTORIALI	
ART. 10 DPR 601/1973 ART. 1 CO 461 L. 311/2004	COOP. AGRICOLE E PICCOLA PESCA
ART. 11 DPR 601/1973 ART. 1 CO 462 L. 311/2004	COOP. PRODUZIONE E LAVORO



BUSINESS RESPONSABLE

Changer les mentalités dans la culture de l'entreprise, et accéder à des modèles socialement responsables pour une économie durable axée sur le travail.

BUSINESS RESPONSABILI

Cambiare gli atteggiamenti nella cultura aziendale e accedere a modelli socialmente responsabili per un'economia sostenibile basata sul lavoro.

Me.Co.

Mentoring e Comunità per lo Sviluppo Eco Sostenibile

Mentoring et Communautés pour un développement écologique durable